Corte di Cassazione, Sezione Lavoro civile

Ordinanza 20 maggio 2019, n. 13522

Integrale

Lavoro privatizzato - Natura subordinata - Assenza di specificità del progetto - Sanzioni ex art. 69 dlgs n. 276/2003

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo - Presidente

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo - rel. Consigliere

Dott. ARIENZO Rosa - Consigliere

Dott. BLASUTTO Daniela - Consigliere

Dott. PAGETTA Antonella - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6582/2016 proposto da:

(OMISSIS) S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio degli avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS), che la rappresentano e difendono;

- ricorrente -

contro

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 4071/2015 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 10/09/2015 R.G.N. 2417/2011.

FATTO E DIRITTO

Premesso:

che con sentenza n. 4071/2015, depositata il 10 settembre 2015, la Corte di appello di Roma, in riforma della decisione di primo grado, ha accertato che fra (OMISSIS) e la (OMISSIS) S.p.A. si era costituito un rapporto di lavoro subordinato a tempo parziale, per 92 giorni l'anno, a far data dal 18 febbraio 2005, data di inizio del primo di una serie di rapporti di collaborazione a progetto, con diritto dell'appellante all'inquadramento nel livello D2 del c.c.n.l. di settore; ha, inoltre, condannato la societa' al pagamento delle eventuali differenze di retribuzione per i giorni lavorati, da liquidarsi in separata sede, nonche' al pagamento di un'indennita' L. n. 183 del 2010, ex articolo 32, comma 5, pari a otto mensilita' dell'ultima retribuzione globale di fatto;

- che la Corte ha osservato come le caratteristiche del programma dedotto nel contratto, finalizzato ad un'attivita' lavorativa (addetto riprese televisive delle corse), e non ad un risultato, non presentassero i necessari requisiti di specificita' e, valutate unitamente alle circostanze dell'inserimento nell'organizzazione aziendale, dell'uso di mezzi e strumenti di proprieta' dell'azienda, dell'obbligo di giustificare le assenze, della mancanza di rischio in capo al lavoratore, deponessero univocamente per la sussistenza in concreto dei requisiti di dipendenza ed etero direzione propri del rapporto di lavoro subordinato;

- che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la societa' con tre motivi, assistiti da memoria, cui il (OMISSIS) ha resistito con controricorso;

rilevato:

che con il primo motivo, deducendo la violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 276 del 2003, articolo 61, nonche' degli articoli 2094, 2222 c.c. e segg., in relazione all'articolo 2697 c.c., la ricorrente censura la sentenza impugnata per non avere tenuto conto della qualificazione di collaborazione coordinata e continuativa espressamente attribuita dalle parti al rapporto ed inoltre per non aver considerato che la subordinazione postula, per la sua concreta sussistenza, non gia' semplici direttive programmatiche e prescrizioni predeterminate (e cioe' un tipo di controllo compatibile anche con la prestazione d'opera autonoma) bensi' la necessita' che la prestazione sia regolata nel suo svolgimento e che, pertanto, il potere direttivo abbia ad oggetto l'intrinseca esecuzione della prestazione medesima;

- che con il secondo motivo, deducendo la violazione e falsa applicazione degli articoli 1362 e 2094 c.c., articolo 409 c.p.c., n. 3, Decreto Legislativo n. 276 del 2003, articoli 61 e 62, la ricorrente censura la sentenza per non avere valutato la volonta' negoziale delle parti, che avevano pacificamente qualificato il rapporto come di collaborazione coordinata e continuativa, e per avere omesso di spiegare se, e in quale misura, il comportamento delle stesse, nel corso del suo svolgimento, avesse contraddetto a tale originaria qualificazione;

- che con il terzo motivo viene censurata la parte della sentenza di appello relativa al riconosciuto inquadramento del lavoratore al livello D2 e alla condanna della datrice di lavoro al pagamento, in forma generica, di (eventuali) differenze di retribuzione, deducendosi al riguardo sia la nullita' della sentenza ex articolo 360, n. 4, per omessa pronuncia su specifiche eccezioni fatte valere dalla parte, sia il vizio di cui all'articolo 360 c.p.c., n. 5;

osservato:

che il primo e il secondo motivo di ricorso, da esaminarsi congiuntamente per la loro stretta connessione, non possono trovare accoglimento;

- che, infatti, la Corte di merito, unitamente alla sussistenza nel caso di specie di taluni indici della subordinazione, ha ritenuto che "le caratteristiche del programma", dedotto nel contratto fra le parti, non fossero "dotate di requisiti di specificita'", perche' "finalizzato ad un'attivita' lavorativa (addetto riprese TV) e non ad un risultato" (cfr. sentenza, p. 5), e tale specifico accertamento non ha formato oggetto di alcuna censura da parte della societa' ricorrente, al di la' di un incompleto e inidoneo richiamo contenuto a p. 20 del ricorso, privo di riferimento al (pur sintetico ma oggettivamente presente) supporto motivazionale, su cui il giudice di appello ha fondato la propria conclusione;

- che e' stato precisato, in tema di rapporti del Decreto Legislativo n. 276 del 2003, ex articoli 61 e segg., che "l'assenza del progetto di cui all'articolo 69, comma 1, del medesimo Decreto, che ne rappresenta un elemento costitutivo, ricorre sia quando manchi la prova della pattuizione di alcun progetto, sia allorche' il progetto, effettivamente pattuito, risulti privo delle sue caratteristiche essenziali, quali la specificita' e l'autonomia" (cfr. Cass. n. 8142/2017, fra altre conformi);

- che e' stato altresi' precisato, in tema di conseguenze di ordine sanzionatorio, che "Decreto Legislativo n. 276 del 2003, articolo 69, comma 1 (ratione temporis applicabile, nella versione antecedente le modifiche di cui alla L. n. 92 del 2012, articolo 1, comma 23, lettera f)), si interpreta nel senso che, quando un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa sia instaurato senza l'individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso, non si fa luogo ad accertamenti volti a verificare se il rapporto si sia esplicato secondo i canoni dell'autonomia o della subordinazione, ma ad automatica conversione in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, sin dalla data di costituzione dello stesso" (Cass. n. 17127/2016; conforme Cass. n. 12820/2016);

- che, in particolare, con Cass. n. 12820/2016 e' stato delineato l'ambito rispettivo di applicazione delle fattispecie di cui del Decreto Legislativo n. 276 del 2003, articolo 69, commi 1 e 2, nel senso che "il regime sanzionatorio articolato dal Decreto Legislativo n. 276 del 2003, articolo 69, pur imponendo in ogni caso l'applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato, contempla due distinte e strutturalmente differenti ipotesi, atteso che, al comma 1, sanziona il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa instaurato senza l'individuazione di uno specifico progetto, realizzando un caso di c.d. conversione del rapporto ope legis, restando priva di rilievo l'appurata natura autonoma dei rapporti in esito all'istruttoria, mentre al comma 2, disciplina l'ipotesi in cui, pur in presenza di uno specifico progetto, sia giudizialmente accertata, attraverso la valutazione del comportamento delle parti posteriore alla stipulazione del contratto, la trasformazione in un rapporto di lavoro subordinato in corrispondenza alla tipologia negoziale di fatto realizzata tra le parti";

- che in relazione a tali consolidati esiti giurisprudenziali, non essendo necessarie ulteriori valutazioni di fatto, deve disporsi, ex articolo 384 c.p.c., u.c., la correzione della motivazione in diritto della sentenza impugnata, risultando incongrua - a fronte della riconosciuta mancanza di un progetto o programma di lavoro specifico - ogni indagine circa le concrete modalita' di svolgimento del rapporto;

- che il terzo motivo e' infondato, relativamente al vizio di omessa pronuncia, avendo la Corte territoriale espressamente esaminato la questione dell'inquadramento del lavoratore, attribuendolo al richiesto livello D2 del c.c.n.l. di settore; e inammissibile, relativamente al vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione fra le parti, non essendosi la ricorrente conformata, nella formulazione della censura, al modello legale del nuovo articolo 360 c.p.c., n. 5, quale risultante a seguito della riforma del 2012 e delle precisazioni, circa il perimetro applicativo e gli oneri di deduzione, elaborate dalla giurisprudenza di questa Corte a partire da Sez. U. n. 8053 e n. 8054 del 2014;

ritenuto:

conclusivamente che il ricorso deve essere respinto;

- che le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo;

- che di esse va disposta ex articolo 93 c.p.c., la distrazione in favore dell'avv. (OMISSIS), difensore del controricorrente, come da sua dichiarazione e richiesta.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 200,00 per esborsi e in Euro 4.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% e accessori di legge, somma di cui dispone la distrazione in favore dell'avv. (OMISSIS).

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da' atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.